



CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
(INTERVENTI e RELAZIONI TERRITORIALI)
IVREA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 47 del 14/10/2026

COPIA

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E DELL'ART. 337 TER DEL CODICE CIVILE - APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 14:30 nella sede legale del Consorzio, regolarmente convocato, si è riunito Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

IPPOLITO RITA	Presidente CdA	Presente
FOGLIATO LAURA	Membro CdA	Presente
FRANCHETTO MAURILIO	Membro CdA	Presente

Tot. Presenti n. 3

Assume la Presidenza la Dott.ssa Rita Ippolito

Partecipa alla seduta, con funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Federica Ricci, Responsabile dell'Area amministrativa, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa altresì alla seduta la Dott.ssa Maria Grazia Binda, Direttrice del Consorzio, ai sensi dell'art.22 comma 8 dello Statuto Consortile.

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO TRA GLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E DELL'ART. 337 TER DEL CODICE CIVILE - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- la Legge 328/2000 che all'articolo 6, comma 4 prevede che: [...] *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”* [...];
- la Legge Regionale 1/2004, articolo 39, comma 1, secondo cui : [...] *“gravano sui Comuni, secondo le modalità di gestione di cui all'articolo 9, gli oneri relativi agli interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi”* [...] e comma 3 : [...] *“qualora per l'avente diritto si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al momento di tale collocazione anche in caso di successive variazioni anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarità degli oneri è in capo al Comune nel quale, al momento della collocazione, risiedeva il genitore che esercitava la potestà genitoriale”* [...];
- l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale *“il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore”*;
- l' articolo 337 ter del Codice Civile, in forza del quale *“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. ”*[...];

ATTESO CHE nell'ambito del Coordinamento degli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali della Regione Piemonte (di seguito, per brevità “Coordinamento”) è emersa la necessità, condivisa dalla maggior parte degli Enti partecipanti, di definire una procedura operativa volta a regolare, nei casi di compartecipazione, i rapporti economici inerenti alla ripartizione parziale o integrale delle spese socio-assistenziali relative agli interventi attivati consensualmente o a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nei confronti di minori/bambini-genitori; detta compartecipazione presuppone la condivisione del progetto, regolando gli oneri finanziari e facendo salva la condivisione dei contenuti progettuali;

CONSIDERATO CHE si intende individuare il soggetto su cui grava l'onere economico nelle seguenti fattispecie:

- inserimento di un minore o di un nucleo bambino/genitore in una struttura di accoglienza o in una famiglia affidataria;
- attivazione di interventi semiresidenziali e diurni di educativa, affido diurno e incontri in luogo neutro;
- ogni altro intervento previsto dalla normativa nel tempo vigente;

CONSIDERATO inoltre che, sebbene il predetto articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000 si riferisca espressamente al solo *“ricovero stabile presso strutture residenziali”*, e non anche ad interventi assistenziali genericamente intesi, nell'ambito del Coordinamento è emersa l'opportunità di interpretare tale norma estensivamente, così da non limitarne l'applicazione ai soli interventi

residenziali (collocamenti presso strutture o famiglie), includendo pertanto tutti gli interventi sopra menzionati;

CONSIDERATO infine che, in ogni caso, anche prescindendo dal richiamo all'articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000, la compartecipazione agli oneri per gli interventi assistenziali in favore dei minori può comunque essere richiesta in base all'articolo 337 ter del Codice Civile (il quale sancisce la condivisione tra padre e madre della responsabilità genitoriale e del relativo dovere di contribuire, anche economicamente, alla cura e all'assistenza dei figli), ovvero, nei casi in cui sia applicabile, sulla scorta della normativa regionale (art. 39 della Legge Regione Piemonte n. 1 del 2004);

INDIVIDUATO come criterio discrezionale da utilizzare per individuare l'Ente competente – sia per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni, sia per quanto concerne la titolarità degli oneri socio-assistenziali - la residenza anagrafica dell'utente, accompagnato da quello del “bisogno assistenziale”;

DATO ATTO CHE l'allegato schema di accordo regola i rapporti tra gli Enti Gestori aderenti chiamati a sostenere la spesa per gli interventi sui minori di propria competenza, ed in particolare:

- determina il criterio di individuazione della residenza dei minori e le varie situazioni particolari che possono presentarsi (genitori residenti nello stesso Comune o in Comuni differenti, genitori senza fissa dimora o assolutamente irreperibili, Minori Stranieri Non Accompagnati, richiedenti asilo per protezione internazionale);
- definisce le tempistiche entro le quali l'Ente Gestore aderente che attiva un intervento nei confronti di un minore deve informare un altro Ente Gestore aderente, per poterne richiedere la compartecipazione sin dal momento dell'avvio dell'intervento, fermo restando a livello generale l'obbligo alla compartecipazione dal momento dell'informazione;
- prevede, a livello generale, una condivisione del progetto di intervento e di messa a disposizione della relativa documentazione amministrativa e contabile tra l'Ente titolare e quello chiamato a compartecipare, lasciando agli accordi tra le parti la definizione delle modalità operative;
- determina in 30 giorni il termine per il pagamento delle quote di compartecipazione, come peraltro stabilito dall'art. 44 del Decreto Legge 24/4/2014, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
- precisa che le situazioni in carico al momento dell'entrata in vigore, saranno regolate dai precedenti accordi in essere tra i singoli Enti Gestori;
- demanda al Coordinamento la predisposizione di modulistica, non vincolante, per agevolare lo scambio di informazioni e dati;
- individua nel Coordinamento la sede del monitoraggio dell'andamento delle attività, anche tenuto conto delle eventuali evoluzioni normative, al fine di valutare eventuali integrazioni al documento anche prima della naturale scadenza convenuta, stabilita in 5 anni;
- definisce le procedure di modifica (compresa l'adesione di Enti Gestori in una fase successiva a quella iniziale), risoluzione e recesso dall'Accordo;

VISTI:

- lo Statuto consortile;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI altresì il parere espresso dalla Direttrice in ordine alla regolarità tecnica e il parere espresso dalla Responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente atto e che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON il voto consultivo favorevole della Direttrice espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto consortile;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e riportate,

DI APPROVARE l'allegato schema di Accordo tra gli Enti Gestori dei Servizi Sociali della Regione Piemonte per la regolamentazione degli interventi in favore di minori, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 337 ter del Codice Civile;

DI AUTORIZZARE la Direttrice Legale Rappresentante pro tempore dell'Ente alla sottoscrizione dell'Accordo secondo il suddetto schema approvato, autorizzando fin d'ora ad apportare al testo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL 267/2000 e s.m.i. .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente CdA
F.to Dott.ssa Rita IPPOLITO

Il Segretario
F.to Dott.ssa Federica RICCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

IL RESPONSABILE
F.to Sig.ra Francesca MATTIS

COMUNICAZIONE AI COMUNI DEL CONSORZIO

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Comuni consorziati, contestualmente alla pubblicazione.

IL RESPONSABILE
F.to Sig.ra Francesca MATTIS

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 14/10/2026

IL RESPONSABILE
F.to Sig.ra Francesca MATTIS

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ivrea, li _____

IL RESPONSABILE
